



## **COMUNE DI BAGHERIA**

### **COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014  
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.25 del 10 aprile 2019

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva dell'istanza (prot. n. 983 del 7/12/2018)  
presentata dai sig.ri OMISSIS

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di aprile, alle ore 17,20, nella sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente		X
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dr.ssa Daniela Maria Amato, Segretario Generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

premesso

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi l' 1 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva:

Estremi prot.n.: n. 983 del 7/12/2018;

Creditori: sig.ri OMISSIS

Oggetto del credito: accessori oneri di urbanizzazione;

Importo richiesto: €9.500,00;

VISTA l'attestazione prodotta dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUEL, datata 23/1/2019;

VISTA la nota prot. 102 del 13/2/2019, trasmessa a mezzo PEC il 14/2/2019, con la quale è stato comunicato agli istanti il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n.241;

VISTE le osservazioni al preavviso di diniego prodotte dagli stessi istanti con nota assunta agli atti n.109 del 19 febbraio 2019, e il successivo supplemento istruttorio richiesto all'Ufficio Competente, pervenuto in data 2 aprile 2019 e assunto a protocollo con n.202, in cui si confermano le motivazioni del diniego precedentemente espresse in data 23 gennaio 2019;

considerato

che le osservazioni fatte pervenire dai signori OMISSIS, per il tramite il loro legale, non hanno superato le problematiche ostative all'ammissione del credito nella massa passiva;

rilevato

che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni espresse nella comunicazione di preavviso di diniego, qui confermate;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

di non ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra per le motivazioni in premessa riportate;

dispone

a cura della Segreteria Generale, la notifica della presente deliberazione ai richiedenti.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni, laddove si intenda far rilevare la lesione di un interesse legittimo.

Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far rilevare la lesione di un diritto soggettivo.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 17,30

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente Dr. Antonio Gangi

Il Segretario Generale Dr. ssa Daniela Maria Amato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del  
D.Lgs.39/93